



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DEL SINDACO

ATTO N. ORD 206 DEL 07/06/2024

OGGETTO: CONVALIDA DI CHIUSURA PORZIONE DI GIARDINO DI PERTINENZA DEL CIVICO 11 UNI DI VIA POLVERARA, DI AREA PRIVATA RICADENTE SU TERRENO SEZIONE A FOGLIO 40 MAPPALE 324 E DI TRATTO DI SENTIERO APERTO AL PUBBLICO IN ADIACENZA AL GIARDINO DI PERTINENZA DEL CIVICO 11 UNI DI VIA POLVERARA.

Il Sindaco

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica.

Premesso che:

- in data 27/05/2024 il personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità è intervenuto, su richiesta di una squadra di Vigili del Fuoco, in Via Polverara presso il civico 11 uni, a seguito di segnalazione di cedimento del muro di contenimento del giardino di pertinenza;
- in sede di intervento si constatava che le macerie del crollo avevano ostruito il passaggio di un sentiero aperto al pubblico che si diramava da Via Polverara ostruendo, oltre che il sentiero stesso, anche l'accesso ad una porzione di terreno ricadente al C.T. alla sezione A foglio 40 particella 324.
- non potendo escludere evoluzioni peggiorative, si è ritenuto concordemente con il funzionario dei VV.F. di interdire una porzione del giardino privato di pertinenza del civico 11 di Via Polverara, la porzione ostruita del sentiero aperto al pubblico e una porzione del mappale identificato al Catasto Terreni alla sezione A foglio 40 particella 324.

Considerato che all'interno della Relazione Tecnica prot. n. 273851.I del 04/06/2024, relativa al sopralluogo di pronto intervento del 27/05/2024, emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini

Documento sottoscritto digitalmente

dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto altresì che del provvedimento cautelativo di interdizione è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 giusta Nota prot. n. 259456.U del 27/05/2024;

Considerato che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Direttore Dott. Gianluca Giurato, Responsabile del Procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;
- con la sottoscrizione della proposta del presente atto il Direttore attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

CONVALIDA

le disposizioni cautelative, come già verbalmente disposte in data 23/05/2024, di:

- interdizione di porzione di giardino di pertinenza del civico 11 di Via Polverara;
- interdizione di tratto di sentiero nella porzione sottostante il giardino di pertinenza del civico 11 di Via Polverara;
- interdizione di porzione di area privata identificata al NCT sezione A foglio 40 particella 324, non accessibile a causa della chiusura del sentiero e comunque sottostante alla porzione del muro crollato;

come rappresentato nell'allegato grafico facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- all'Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- all'Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Territorio - Unità Territoriale Valbisagno - ed al Municipio III Bassa Val Bisagno, per conoscenza e quanto di competenza;

Documento sottoscritto digitalmente

- alla Direzione Strade per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Idrogeologia e Geotecnica Espropri e Vallate per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Politiche delle Entrate - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL VICESINDACO
PIETRO PICIOCCHI

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.



COMUNE DI GENOVA

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: CONVALIDA DI CHIUSURA PORZIONE DI GIARDINO DI PERTINENZA DEL CIVICO 11 UNI DI VIA POLVERARA, DI AREA PRIVATA RICADENTE SU TERRENO SEZIONE A FOGLIO 40 MAPPALE 324 E DI TRATTO DI SENTIERO APERTO AL PUBBLICO IN ADIACENZA AL GIARDINO DI PERTINENZA DEL CIVICO 11 UNI DI VIA POLVERARA.

ALLEGATO GRAFICO



- Porzione di giardino interdetto di pertinenza del civico 11 di Via Polverara
- Tratto di sentiero interdetto
- Porzione di area privata interdetta identificata al NCT sezione A foglio 40 particella 324

Figura 1: AREE ESTERNE SOGGETTE A TEMPORANEA INTERDIZIONE CON DIVIETO DI ACCESSO (grafica non in scala, fonte Geoportale comunale su base C.T.C.)